



CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 34 del 05/03/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL DIVIETO DI CONSUMO DI CIBO E BEVANDE IN AREE PUBBLICHE PER PREVENIRE ASSEMBRAMENTI A SCOPO DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID – 19.

IL SINDACO

Premesso che:

o a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30/01/2020 (successivamente dichiarata "pandemia" in data 11/03/2020), il Consiglio dei Ministri deliberava, in data 31/01/2020 lo stato di emergenza nazionale sino al 31/07/2020, prorogato dapprima al 15/10/2020, poi al 31/01/2021, e successivamente al 30/04/2021 con delibera del 13/01/2021 pubblicata in G.U. Serie Generale n. 15 del 20/01/2021;

o l'art. 1 del D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni in L. 14/07/2020, n. 74 , al comma 8, vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e, al comma 9, prescrive il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

o allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, vengono costantemente richiamati dai successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché da ultimo dal DPCM del 02/03/2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 52 del 02/03/2021 – Supplemento ordinario n. 17;

o dallo svolgimento di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e dalle attività artigianali non devono derivare l'assembramento di persone né la violazione dell'obbligo del rispetto della distanza interpersonale, nonché dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale imposti dalla normativa vigente;

o detti fenomeni hanno assunto proporzioni particolarmente rilevanti nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, come da segnalazioni pervenute alla sala operativa del Comando di Polizia Locale ed accertate dal personale in servizio, episodi confermati nel corso della riunione del 4 marzo 2021, tenutasi negli uffici del Sindaco, anche alla presenza del Comandante della Polizia Locale;

o gli stessi fenomeni si verificano anche all'interno e nei pressi dei locali siti sul territorio comunale appositamente adibiti in modo esclusivo alla vendita di prodotti alimentari e di bevande per mezzo di distributori automatici, soprattutto in considerazione della circostanza che l'assenza fisica di un soggetto gestore favorisce il raggruppamento di soggetti all'interno e nelle immediate adiacenze, vie limitrofe e piazze;

o le particolari modalità di vendita di alimenti e bevande in tali esercizi commerciali favoriscono il consumo in gruppo dei prodotti acquistati;

o pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine, non è possibile scongiurare su tutto il territorio comunale la formazione di assembramenti e contrastare, di conseguenza, il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa anticontagio da virus Covid – 19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sull'intero territorio comunale e nelle zone limitrofe, e che la circolazione del virus nella forma della cd. "variante inglese" colpisce in maniera più incisiva i giovani e soprattutto i giovanissimi in età scolare;

Considerato che le Amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dall'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali, a condizione che siano più restrittivi a tutela della salute pubblica e non siano incompatibili con provvedimenti regionali e nazionali;

Vista l'OPGR Abruzzo n. 11 del 27/02/2021 recante "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità. Applicazione art. 3 del DPCM 14/01/2021", con la quale si prende atto delle note delle AASSLL regionali che attestano un aggravamento del rischio sanitario che rende necessario porre in essere tutte le misure utili a contenere la trasmissione del contagio da SARS –COV 2 e delle specifiche varianti dello stesso;

Vista la stessa ordinanza regionale n. 11/2021, con la quale è stato ordinato alle ASSLL territorialmente competenti di sottoporre i Comuni, tra cui il Comune Teramo, a monitoraggio specifico per la valutazione di ulteriori restrizioni rispetto a quelle di cui all'art. 2 del DPCM del 14/01/2021 cui sono sottoposte, dandone comunicazione al Dipartimento di Sanità della Giunta Regionale;

Ritenuto che l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, volto a limitare il consumo in luogo pubblico di cibo e bevande, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento, aggravati dall'abuso di assunzione di bevande alcoliche in aree pubbliche;

Visti:

- o l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- o l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- o l'art. 32 della L. 833/1978;
- o il d.l. 19/2020, convertito in l. n. 27/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
- o il d.l. n. 33/2020, convertito in legge n. 74/2020 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- o l'ODPGR Abruzzo n. 11/2021;
- o il D.P.C.M. del 02/03/2020 con efficacia dal 6 marzo 2021;

Sentita la Prefettura di Teramo – Ufficio Territoriale del Governo

ORDINA

1) Che su tutto il territorio comunale, a decorrere dalla data della presente Ordinanza e fino al 6 aprile 2021, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 16:00 alle ore 22:00, sia vietato il consumo di cibo e bevande su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini e piazze;

2) Che i titolari degli esercizi commerciali adibiti alla vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici presenti sul territorio comunale, nello stesso periodo di cui al precedente punto 1), al fine di evitare assembramenti, dalle ore 14:00 alle ore 22:00 predispongano la regolamentazione degli ingressi negli esercizi stessi garantendo l'accesso contingentato e il divieto di stazionamento all'interno degli esercizi medesimi;

3) La presente ordinanza, revoca e sostituisce le proprie precedenti n.ri 6 e 7/2021 e non si applica alle seguenti categorie di persone:

- bambini di età inferiore ai 10 anni;
- donne in stato di gravidanza;

- soggetti fragili la cui mancata assunzione di liquidi ed alimenti possa compromettere ulteriormente il loro stato di salute (iperglicemici, ipoglicemici, ipertesi, cardiopatici ecc.)

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

SI RISERVA

Di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori valutazioni che potranno essere assunte d'intesa con gli altri organi istituzionali di riferimento,

DISPONE

che il presente atto venga notificato alle seguenti Ditte:

1. BEACHTE SRL Corso De Michetti 12 Teramo con sede legale in Via tripoti 31/B Teramo Legale Rappresentante Di Mattia Andrea;
2. CAFFEMATIK SAS Piazza Dante 1 Teramo con sede legale in Sant'Omero Via Capo Di Fuori Legale Rappresentante Capretta Johnny Alfonso;
3. C.A 1933 VENDING SRL Corso Cerulli 44 Teramo con sede legale in Sant'egidio Corso Adriatico 2/A Legale rappresentante Caucci Alberto;
4. DISTRIBUZIONE ADRIATICA SRL via Oberdan 9 Teramo con sede legale in Chieti via Benedetto Croce 5 Legale Rappresentante Santone Francesco;
5. DISTRIBUZIONE ADRIATICA SRL viale Crispi 23 Teramo con sede legale in Chieti via Benedetto Croce 5 Legale Rappresentante Santone Francesco;
6. ADRIATICA SERVIZI srl via Melchiorre Delfico 38 San Nicolò a Tordino

DISPONE, altresì

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio on – line comunale, sul sito istituzionale del Comune di Teramo e la sua trasmissione e massima diffusione agli organi di stampa e di diffusione radio – televisiva.

La presente ordinanza viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza:

- o Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
- o Al Sig. Questore di Teramo;
- o Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
- o Al Sig. Comandante del Comando Provinciale dei VV.FF. di Teramo;
- o Al Comandante della Guardia di Finanza di Teramo;
- o Al Comando di Polizia Locale di Teramo;
- o Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- o Al Ministero della Salute;
- o Al Presidente della Regione Abruzzo;
- o Al Presidente della Provincia di Teramo;
- o Al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Daniela Marini

F.to Il Dirigente dell'Area 5

dott. Fulvio Cupaiolo

Teramo li 5 marzo 2021

IL SINDACO
Gianguido D'Alberto

Teramo, li 05/03/2021